



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUSSINI, MARTELLI, CASALETTO, DE PIETRO,
BLUNDO, CAPPELLETTI, SERRA, MANGILI, MONTEVECCHI, CATALFO,
ORELLANA e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato
del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

ONOREVOLI SENATORI. – Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. vede la luce nell'estate del 1909 come Cassa rurale di ispirazione cattolica per iniziativa di proprietari terrieri e di imprenditori locali.

Tra questi ultimi, il ruolo della famiglia Gavazzi è determinante per delineare e favorire lo sviluppo della banca. Progressivamente la banca si sviluppa sul territorio nell'Italia del centro nord diventando il 15° gruppo bancario italiano per importanza e svolgendo attività bancarie e finanziarie in Svizzera (Credito Privato Commerciale SA) ed in Lussemburgo (Brianfid Lux SA).

Lo sviluppo di Banco Desio è stato costante e progressivo partendo da quel nucleo portante che si è sempre collocato all'interno di un contesto sociale, economico e produttivo molto peculiare come quello della Brianza. La Brianza – scottanti inchieste e recenti clamorose sentenze lo hanno definitivamente confermato – è stata purtroppo fortemente inquinata dalla presenza ormai trentennale, ed oggi in tempi di grave crisi sempre più articolata ed invadente, della mafia ed in particolare della 'ndrangheta.

Grande attenzione avrebbero quindi dovuto avere, anche per tali ragioni, organi di controllo quali Banca d'Italia e Consob quando la controllata Banco di Desio e della Brianza S.p.A., attraverso alcune complesse architetture finanziarie, a partire dal 2001, ha improvvisamente espanso la propria attività in Lussemburgo ed in Svizzera.

In particolare, l'acquisizione di Credito Privato Commerciale SA – già coinvolta in scandali internazionali nella vicina Francia – avrebbe dovuto essere esaminata con maggiore attenzione dai citati organi di controllo.

I guai di Banco Desio sono diventati evidenti quando – nel 2008 – la Procura di Roma, nel corso di una indagine per riciclaggio ed evasione fiscale a carico di un costruttore romano, ha aperto un autonomo fascicolo su tale gruppo bancario in connessione a spericolate operazioni finanziarie portate a compimento per la clientela più facoltosa.

L'autonoma indagine che si è poi sviluppata è stata affidata al pubblico ministero ed agli esperti del gruppo investigazione criminalità organizzata (GICO) della Guardia di finanza di Roma.

Gli inquirenti del GICO di Roma, attraverso una indagine che ha utilizzato tutti i più moderni strumenti investigativi oggi a disposizione, hanno portato fin da subito risultati straordinari ed un insieme di prove schiaccianti sul tavolo della Magistratura.

L'indagine a un certo punto si è come «arenata» e, dall'aprile 2009 al giugno 2011, nessuna attività di indagine è stata più autorizzata dalla Procura di Roma.

Solamente a seguito di una richiesta di avocazione delle indagini, presentata alla procura generale di Roma da due privati cittadini, il pubblico ministero competente il 1° agosto 2011, ha chiuso le indagini preliminari attribuendo una serie di reati (associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio con l'aggravante della transnazionalità, concorso in dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici atti ed idonei ad ostacolare l'accertamento delle imposte evase e concorso in appropriazione indebita di denaro con le aggravanti del danno patrimoniale allo Stato e dell'abuso di relazioni di ufficio) ad un ristretto gruppo di *manager* di due sole società del gruppo: Banco Desio

Lazio S.p.A. e Credito Privato Commerciale SA (la banca svizzera con sede a Lugano).

Alle due sopracitate banche del Gruppo è stata invece contestata la violazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati commessi dai propri esponenti apicali.

Dal 1° agosto 2011 al 22 maggio 2013 l'unica attività che è stata portata avanti dal tribunale di Roma sembra essere quella di aver accettato un patteggiamento per l'ex amministratore delegato di Banco Desio Lazio S.p.A. (due anni e dieci mesi di reclusione con 1.400 euro di multa).

Appaiono troppe le anomalie e le irregolarità emerse, e grande la differenza di giudizio tra gli inquirenti del GICO di Roma e la procura di Roma sulla portata e sulla gravità del coinvolgimento della capo gruppo e dei vertici di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nelle attività gestorie.

Considerata anche la scarsa trasparenza del sistema bancario, si ritiene che, nel rispetto delle indagini che già la Magistratura sta portando avanti con profitto per gli aspetti di propria competenza, il Parlamento abbia la responsabilità di prestare grande attenzione a questo problema provvedendo quindi ad adottare tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza su un lungo periodo oscuro (2001-2011) nella gestione economico finanziaria della banca brianzola. Il Parlamento, dunque, deve valutare eventualmente ciò che non ha funzionato, capire di chi sono le responsabilità e fornire tempestivamente risposte in termini di giustizia, di equità e di legalità, nei modi previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

L'auspicio finale è che si possa giungere, in questa legislatura, all'approvazione di una riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato e perché.

Il sistema bancario non è credibile se non offre precise garanzie ai risparmiatori e non è sufficiente un fondo di garanzia se mancano tutte le garanzie di trasparenza e tutela, sia della gestione dei risparmi che del posto di lavoro.

A tal fine, con il presente disegno di legge, chiediamo che venga istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e delle controllate Banco Desio Lazio S.p.A., Credito Privato Commerciale SA e Brianfid Lux SA. Compito della Commissione di inchiesta sarà altresì quello, di verificare le responsabilità per evitare che fatti di tale gravità possano ripetersi ancora.

Nell'articolo 1 si descrive il campo d'azione della istituenda Commissione, e si delinea il dettaglio delle attività sulle quali indagare, con particolare attenzione alle operazioni di acquisizione societaria e di attività su strumenti finanziari derivati.

Nell'articolo 2 si definiscono la composizione qualitativa e quantitativa della Commissione, nonché la sua struttura, la durata prevista della sua attività e le modalità di relazione in aula.

Nell'articolo 3 si definiscono i poteri della Commissione.

Nell'articolo 4 si istituisce un obbligo di segretezza.

Nell'articolo 5 si delinea l'organizzazione interna, della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.a. di seguito denominata «Commissione», per accertare le cause e le eventuali responsabilità relativamente alla gestione economico-finanziaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di seguito denominato «Banco», e le relative società affiliate: Banco Desio Lazio S.p.A., Credito Privato Commerciale SA e Brianfid Lux SA.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) accertare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi compresa la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché la correttezza e la tempestività della comunicazione ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte del Banco, che degli organi di vigilanza e controllo;

b) analizzare approfonditamente le operazioni finanziarie compiute dal Banco nonché le operazioni di acquisizione di Credito Privato Commerciale SA al fine di valutarne la responsabilità

c) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanzia-

rio, ovvero alla conoscenza di fatti e atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

d) audire gli organi di controllo competenti, nazionali e internazionali, ivi compresi quelli dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari della Svizzera e della Commissione di sorveglianza del settore finanziario del Lussemburgo con riferimento alle indagini sulle aziende controllate dal gruppo Banco Desio.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, su proposta dell'ufficio di presidenza, membri esterni al Parlamento.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, e da due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi com-

ponenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più anziano di età.

6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

7. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Parlamento i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente.

8. I componenti della Commissione che dissentano possono presentare una o più relazioni di minoranza.

9. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

10. I resoconti della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 4 sono pubblicati salvo decisione contraria della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione deve acquisire eventuali atti relativi ad indagini svolte, sulla stessa materia, da altre autorità, comprese eventuali indagini parlamentari.

3. La Commissione può acquisire copia di tutte le ispezioni effettuate sia dalla Banca d'Italia che dalla Consob sul Banco e le sue società affiliate. La Commissione acqui-

sisce, garantendo il mantenimento del regime di segretezza, copia dei fascicoli relativi a tutte le operazioni riconducibili alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.